

COMUNE DI COSTA MASNAGA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 29/12/2020

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, DIRETTE E INDIRETTE, POSSEDUTE DAL COMUNE IN ATTUAZIONE DELL'ART.20 DEL D.LGS 19 AGOSTO 2016,N.175 . APPROVAZIONE-

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di Dicembre alle ore 19:00, SALA DEL CONSIGLIO, dietro regolare avviso di convocazione , contenente anche l'elenco degli affari da trattare, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
PANZERI SABINA	SI
POZZI CRISTIAN	SI
BONACINA UMBERTO PRIMO	SI
DONGHI SIMONE	SI
MOLTENI ANDREA	SI
REDAELLI PAOLO	SI
ANZANI BRUNO	SI
BIANCO ANDREA	SI
TURATI ROBERTA	SI
BESANA MIRKO	SI
CAZZANIGA ANNA	SI
SOLA GIUSEPPINA	SI
ROSSINI GIOVANNI PAOLO	SI

Presenti n° 13 Assenti n° 0

E' altresì presente l'Assessore esterno:

CORBETTA MAURIZIO

Partecipa il Segretario Comunale ROMANIELLO EMILIA,

Assume la presidenza, PANZERI SABINA.

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

Sono presenti

DALLA SALA CONSIGLIO i Consiglieri: Sabina Panzeri, Pozzi Cristian, Molteni Andrea, Redaelli Paolo, Bianco

Andrea, Turati Roberta, Besana Mirko, Rossini Giovanni Paolo, Sola Giuseppina

DA REMOTO i Consiglieri: Bonacina Umberto Primo, Anzani Bruno, Cazzaniga Anna, Donghi Simone, e

l'assessore esterno Corbetta Maurizio

E' presente **DA REMOTO** il Segretario comunale, Dott.ssa Emilia Romaniello

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 29.12.2020

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, DIRETTE E INDIRETTE, POSSEDUTE

DAL COMUNE IN ATTUAZIONE DELL'ART.20 DEL D.LGS 19 AGOSTO 2016,N.175 . APPROVAZIONE-

IL SINDACO PRESIDENTE

Introduce e riferisce in merito al punto oggetto di approvazione ,passa la parola all'Assessore al bilancio

G.P. Rossini il quale spiega che con questa deliberazione si richiede all'Ente di fare una "fotografia al

31.12.2019" delle partecipazioni societarie possedute in via diretta ed indiretta, con indicazione di quali

società si intende mantenere in quanto svolgono servizi pubblici essenziali, e quali, viceversa, non

corrispondendo ai requisiti di legge, sono da dismettere.

L'Assessore al bilancio dà lettura delle società partecipate direttamente ed indirettamente dal Comune di

Costa Masnaga.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore al bilancio;

ATTESO che il Sindaco ha dichiarato aperta la discussione;

UDITI gli interventi dei Consiglieri;

ATTESO che il Sindaco ha dichiarato chiusa la discussione;

VISTE le competenze attribuite al consiglio comunale dall'art. 42 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

RICHAMATO il d.lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124,

recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito, TUSP o Testo Unico), come

modificato ed integrato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito, "Decreto correttivo");

CONSIDERATO che, con l'entrata in vigore del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, il legislatore ha voluto rendere

sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo agli Enti Locali di eseguire la

ricognizione straordinaria entro il mese di settembre 2017 (art. 24 TUSP), nonché la revisione periodica

delle partecipazioni pubbliche con frequenza annuale, come disciplinata dall'art. 20 del TUSP;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 36 in data 24/7/2017 avente ad oggetto la "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – ricognizione partecipazioni sociali possedute";

VISTO l'art. 20 del TUSP che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare "annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione" (art. 20, co. 1), entro il 31 dicembre di ogni anno (art. 20, co. 3);

CONSIDERATO che i piani di razionalizzazione previsti dalla norma devono essere adottati dagli enti pubblici se, in sede di revisione delle partecipazioni, rilevano l'esistenza di una delle situazioni elencate nell'art. 20, comma 2, TUSP, il quale dispone:

"I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";

CONSIDERATO che il Comune può mantenere partecipazioni nelle società esclusivamente per lo svolgimento di una o più delle attività dell'art. 4, comma 2, del TUSP (a condizione che siano necessarie per le sue finalità istituzionali ex art. 4, comma 1); le attività ammesse dalla norma sono elencate di seguito:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

TENUTO CONTO che devono essere oggetto di una delle misure indicate dall'art. 20, commi 1 e 2, TUSP – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – oppure essere cedute, le partecipazioni che rientrano in una delle seguenti condizioni:

- 1) società che non hanno per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, comma 1, TUSP);
- 2) società che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie elencate nell'art. 4, comma 2, TUSP;
- 3) partecipazioni previste dall'art. 20, comma 2, TUSP, ossia:
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio anteriore all'entrata in vigore del Decreto correttivo, cioè negli anni 2014-2016, hanno conseguito un fatturato medio annuo non superiore ad euro 500.000 (limite transitorio stabilito dall'art. 26, comma 12-quinquies, TUSP, introdotto dall'art. 17 del Decreto correttivo);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo Unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, d.l. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune, se l'affidamento dei servizi alla medesima società è avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica oppure se la società rispetta i requisiti stabiliti per l'affidamento diretto di tipo in house providing;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 TUSP, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) ed il requisito dell'attività prevalente perché producono almeno l'80% del loro fatturato svolgendo i compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore rispetto al limite anche a finalità diverse, a condizione che tale produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della collettività e del territorio, per mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

TENUTO CONTO che la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute è stata effettuata dai competenti uffici comunali, in conformità ai criteri ed alle regole sopra indicati, negli allegati alla presente delibera, di cui forma parte integrante e sostanziale redatti sulla base delle indicazioni dettate dal MEF nel documento "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche";

CONSIDERATO che, durante l'anno 2018, in esecuzione del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni sociali del Comune approvato entro il 30 settembre 2017, è stata realizzata un'operazione di aggregazione tra società partecipate:

- -in data 5 ottobre 2018 l'assemblea dei soci di Lario Reti Holding Spa (LRH Spa) ha approvato il progetto di fusione per incorporazione nella stessa LRH Spa delle società Idrolario s.r.l., Adda Acque s.r.l., C.T.A. Olginate e Valgreghentino s.r.l., depositato in data 26/06/2018 presso il Registro delle imprese di Lecco; l'atto di fusione tra le società è stato stipulato davanti al notaio in data 17 dicembre 2018, dopo che sono trascorsi 60 giorni dall'iscrizione della delibera dell'assemblea dei soci nel Registro delle imprese;
- -alla data di riferimento del 31 dicembre 2018 i Comuni sono titolari di partecipazioni sociali nella sola LRH Spa, in esecuzione del piano di razionalizzazione approvato entro il 30/09/2017 in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24 TUSP), anziché nelle quattro società esistenti prima della fusione (la stessa LRH Spa, Idrolario, Adda Acque e C.T.A. Olginate e Valgreghentino);
- in data 27 marzo 2018 l'assemblea dei soci di LRH Spa ha approvato il progetto di aggregazione per la parte che interessava Lario Reti Gas ed Acel Service. Successivamente le due società controllate da LRH Spa hanno approvato, a loro volta, la fusione in ACSM AGAM, la quale è diventata efficace dopo la stipula dell'atto notarile a partire dal 1° luglio 2018, realizzando questa operazione di aggregazione industriale;

CONSIDERATO che, durante l'anno 2019 ha avuto avvio un'operazione di aggregazione tra società partecipate:

-i Consigli di Amministrazione /Amministratori unici delle società interessate all'operazione hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione nella stessa LRH Spa delle società VALBE S.p.A., ASIL S.p.A., e la scissione proporzionale di AUSM s.r.l. (ramo idrico) e successivo trasferimento in Lario reti holding spa, depositato in data 23.10.2019 presso il Registro delle imprese di Lecco, OPERAZIONE CHE

INTERESSA IL Comune di Costa Masnaga il quale è titolare di partecipazioni sociali in LRH Spa, nonché in VALBE Spa;

-alla data di riferimento del 31 dicembre 2019, i Comuni sono titolari di partecipazioni sociali in LRH Spa, nonché della società VALBE S.p.A. e ASIL S.p.A., che sarà oggetto di razionalizzazione nel 2020 (la fusione per incorporazione di ASIL spa e VALBE Spa - rami lecchesi – e AUSM - ramo idrico – in LRH Spa si è conclusa in data 15/10/2020);

DATO ATTO che la Società VILLA SERENA Spa – oggetto di razionalizzazione, ed in particolare di dismissione, in quanto non è indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente – ha rallentato le procedure di alienazione, avvalendosi della proroga dei termini di cui all'art. 1 – comma 723 – della Legge di Bilancio 2019;

DATO ATTO che per i motivi esposti, con riferimento alla data del 31 dicembre 2020, il Comune possiede le seguenti partecipazioni in via diretta:

- -Lario Reti Holding S.p.A., codice fiscale e P. IVA 03119540130, con sede a Lecco, via Fiandra n. 13, la quale gestisce il servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di Lecco mediante affidamento diretto con modalità in house providing quota di partecipazione del Comune 0,20 %;
- -Silea S.p.A., codice fiscale e P. IVA 00912620135, con sede a Valmadrera (LC), Via L. Vassena, n. 6, la quale è l'azienda di riferimento nell'ambito territoriale della provincia di Lecco per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, dalla fase di raccolta dei rifiuti fino al trattamento ed alla trasformazione dei rifiuti quota di partecipazione del Comune 2,048 %;
- -VALBE S.p.A. codice fiscale e P. IVA 91000720135, con sede a Mariano Comense, via Caravaggio n. 42, la quale è proprietaria di un impianto di depurazione quota di partecipazione del Comune 7,55 %;
- -ASIL S.p.A. codice fiscale e P. IVA 02181280138, con sede a Merone (LC), Via Cesare Battisti n. 11, la quale è proprietaria di assets idrici quota di partecipazione del Comune 13,64%
- -VILLA SERENA S.p.A. codice fiscale e P. IVA 02600960138 con sede a Galbiate(LC), Piazzale Achille Grandi n. 1, la quale si occupa di servizi di assistenza alla persona in ambito socio e sanitario in strutture residenziali e semiresidenziali quota di partecipazione del Comune 0,38 %;
- Inoltre, il Comune possiede, con riferimento alla data del 31 dicembre 2020, le seguenti partecipazioni indirette:
- -ACSM AGAM S.p.A., P. Iva 01978800132, con sede a Monza, via Canova 3, società quotata in Borsa Italia che controlla un gruppo di società che esercitano servizi pubblici locali: distribuzione del gas, igiene urbana, illuminazione pubblica, teleriscaldamento, ecc. controllata da LRH Spa con una quota 23,93% del capitale sociale;
- -SERUSO S.p.A., codice fiscale e P. IVA **02329240135**, con sede a Verderio (LC), via Piave 89, proprietaria e gestore di un impianto tecnologicamente avanzato per la selezione della frazione secca dei rifiuti (c.d. *sacco viola*) controllata da Silea Spa con l'80,5%;

VISTO che il presente provvedimento rientra nella competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 267/2000, e dell'art. 10 TUSP;

ACQUISITO il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione;

ACQUISITO ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio economico finanziario;

ACQUISITO ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n.267/2000 il parere dell'organo di revisione economico – finanziaria;

RICHIAMATI:

```
il d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i;
il d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;
il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
la legge regione Lombardia n. 26/2003 e s.m.i;
il vigente statuto comunale;
copertura finanziaria;
```

CON VOTI favorevoli, unanimi, espressi con le forme di legge

CON separata votazione unanime favorevole, espressa con le modalità e le forme di legge ai fini dell'immediata eseguibilità

DELIBERA

- 1. **DI APPROVARE**, in base all'art. 20 del Testo unico sulle società a partecipazione pubblica (TUSP), la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune, anche in via indiretta, con riferimento alla data del 31 dicembre 2019, così come risulta dalle Schede Allegate alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2. **DI ACCERTARE** che, in base al risultato della ricognizione ordinaria delle partecipazioni dirette e indirette possedute dal Comune, esistono le condizioni per il mantenimento delle medesime partecipazioni secondo quanto stabilito dal TUSP, per i motivi e con le modalità illustrate negli Allegati ad eccezione della Villa Serena S.p.A dismessa in quanto non è indispensabile per il proseguimento delle finalità dell'Ente e che ha rallentato le procedure di alienazione avvalendosi della proroga dei termini di cui al'art.1 comma 723- della legge di Bilancio 2019;

- 3. **DI APPROVARE**, in base all'art. 20, comma 5, TUSP, la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione adottato nell'anno 2019 con l'indicazione dei risultati conseguiti, contenuta negli allegati;
- 4. **DI DARE MANDATO** al Sindaco ed agli uffici preposti, ciascuno per le rispettive competenze, di procedere alle attività conseguenti alla presente delibera;
- 5. **DI DARE MANDATO** all'ufficio preposto di inviare copia del presente provvedimento alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo della Lombardia, alla Struttura di monitoraggio delle partecipazioni pubbliche istituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) con decreto ministeriale del 16 maggio 2017 (in attuazione dell'art. 15 TUSP), e a tutte le società partecipate dal Comune, in via diretta e indiretta.
- 6. **DI INDIVIDUARE** la signora Lorefice Costanza responsabile del servizio economico finanziario, quale responsabile del procedimento al fine di dare puntuale attuazione a quanto deliberato;
- 7. **DI DISPORRE**, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della legge 18.6.2009, n. 69, la pubblicazione della presente deliberazione all'albo online, nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune;
- 8. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente, alla voce "Provvedimenti" in attuazione del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 in materia di trasparenza amministrativa;
- 9. **DI DICHIARARE** con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, attesa la necessità di provvedere con solerzia a quanto deliberato.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla Regolarità Tecnica della proposta n.ro 1059 del 24/12/2020 esprime parere FAVOREVOLE.

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio LOREFICE COSTANZA in data 29/12/2020

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziarioai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta **n.ro 1059 del 24/12/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio LOREFICE COSTANZA in data 29/12/2020.

Letto, approvato e sottoscritto.

II Presidente PANZERI SABINA

Il Segretario Comunale Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 70

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **PANZERI SABINA** attesta che in data 21/01/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.